

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con atto della Giunta Comunale n.12 del 2.2.2000, esecutivo, si deliberava di procedere, mediante esperimento di asta pubblica - da tenersi con il sistema delle offerte segrete di cui all'art. 73, lett. c) e dell'art. 76 del R.D. 23.5.1924 n. 827 - per l'affidamento della concessione dei servizi della linea turistica interna.

- che con verbale di gara in data 3.5.2000, si aggiudicava, a seguito esperimento di asta pubblica, alla ditta T.U.T. S.r.l. - Servizi al Turismo - V.le Carducci, 16 - 47841 Cattolica - C.F. e P.IVA 01875510404, la concessione triennale dei servizi di trasporto della linea turistica interna per un canone concessorio annuale di L.40.000.000.=, oltre ad IVA al 20%;

- che in data 2.6.2000 rep. n.19.063 è stata stipulata concessione-contratto triennale dei servizi di trasporto della linea turistica interna;

- che all'art.2 del predetto contratto si prevedeva che la concessione sarebbe stata rinnovata automaticamente, salvo disdetta di una delle parti comunicata con raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della data di scadenza;

Preso atto che con nota prot. 1476 del 4.2.2003, l'Amministrazione, convocava la ditta T.U.T. S.r.l. al fine di valutare la possibilità di rinegoziare il canone annuale, fermi restando gli altri patti e condizioni della concessione;

Considerato che all'esito dell'incontro con la ditta T.U.T. S.r.l. si è raggiunto l'accordo in ordine alla determinazione del canone annuale, rinegoziato in Euro 23.240,56.= (pari a L.45.000.000), oltre ad IVA;

Ritenuto pertanto sussistenti le ragioni di convenienza e pubblico interesse ai sensi dell'art.6 L.537/1993 ss.mm. e di procedere al rinnovo triennale della concessione-contratto rep. n.19.063 del 2.6.2003, agli stessi patti e condizioni, salvo l'importo del canone annuale pari ad Euro 23.240,56.=, oltre ad IVA;

Visto che con delibera di Giunta Comunale nr. 21 del 12.03.2003 veniva pertanto rinnovato il contratto in argomento, poichè sussistevano le ragioni di convenienza e pubblico interesse ai sensi dell'art. 6 L. 537/1993 ss.mm.;

Considerato che il contratto così rinnovato è venuto a scadenza lo scorso 15 maggio;

Ritenuto tutt'ora sussistenti le ragioni di convenienza e di pubblico interesse sopra richiamati al rinnovo del contratto con la ditta T.U.T. S.r.l.;

Considerato che con il D.Lgs. 492/1997 è stato previsto che le Regioni approvino un piano regionale dei trasporti e che l'affidamento del servizio, effettuato a seguito di procedura concorsuale, sia regolato dal contratto di servizio che stabilisca tra l'altro, il corrispettivo a carico dell'amministrazione per la copertura dei costi non garantita dalle tariffe del servizio;

Visto che la Regione Emilia-Romagna ha quindi approvato la L.R. n. 30/1998 in virtù della quale è

previsto che il Consiglio Regionale approvi, ogni tre anni, un atto di indirizzo generale che individui i servizi minimi di trasporto pubblico locale e che la gestione del servizio sia affidata a seguito di procedura concorsuale ad evidenza pubblica;

Visto altresì che l'articolo 28 comma 9 della legge sudetta prevede poi che i Comuni, nell'ambito della competenza amministrativa ad essi riconosciuta, possano procedere all'affidamento di servizi complementari per la mobilità, provvedendo anche alla stipula del relativo contratto di servizio;

Ribadita quindi la competenza del Comune in materia, trattandosi di un servizio di trasporto che non rientra tra i servizi minimi individuati dalla Regione, e che ha natura complementare;

Osservato come il servizio in argomento si collochi al di fuori delle ipotesi di servizi a trasporto pubblico locale contemplato dalla normativa su menzionata, trattandosi di un servizio istituito ad iniziativa privata per il quale l'amministrazione non eroga alcun contributo ed anzi riceve un corrispettivo;

Ritenuto pertanto che il procedimento amministrativo può essere regolato dalle norme generali che ancora trovano applicazione per le ipotesi di concessione di trasporto pubblico ad iniziativa privata senza oneri per l'amministrazione;

Visto a tal proposito l'art. 6 della Legge nr. 1822/1939 che per il rinnovo delle concessioni di autolinee stabilisce che hanno diritto di preferenza, a parità di condizioni:

- a) i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, sempreché li abbiano esercitati regolarmente;
- b) omissis;
- c) omissis;

Dato atto che il servizio è stato svolto in tutti questi anni in maniera regolare, ottenendo anche l'apprezzamento dei turisti;

Considerato che non esistono altri richiedenti nella medesima categoria;

Considerato altresì che non risultano esistere sovrapposizioni con altri servizi;

Tanto premesso;

Con voti palesi, unanimi,

#### **D E L I B E R A**

- di fornire al dirigente del 4 settore l'indirizzo di procedere al rinnovo del contratto con la ditta T.U.T. S.r.l.;

- di definire, previa intese con la ditta T.U.T. S.r.l., una durata minima del contratto di anni 6 (sei) e comunque non superiore ad anni 9 (nove);

- di stabilire un canone annuale di Euro 26.000,00 oltre ad IVA;

- di inserire nel contratto l'impegno da parte della T.U.T. S.r.l. a sostituire gradualmente i veicoli alimentati a benzina o a gasolio con veicoli elettrici o comunque con minor impatto inquinante;

---

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL.  
di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

**D E L I B E R A**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

  

---